



*Scuola Media Statale  
"D. Alighieri"*

Via Salibi - Tel 0923/911166 Fax 913489  
E-Mail: [presidenza@pantelleria.it](mailto:presidenza@pantelleria.it)

*Istituto d'Istruzione Superiore  
"V. Almanza"*

Via Napoli, 32 - Tel 0923/911050 - 912980 Fax 912980  
E-mail: [fodibar@tin.it](mailto:fodibar@tin.it) - [superalmanza@tiscali.it](mailto:superalmanza@tiscali.it)

Regione Sicilia – Distretto Scolastico N° 60

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI ISTRUZIONE SECONDARIA STATALE**

Via Napoli, 32 – C.F. 93037180812  
91017 - Pantelleria (TP)

***INTESA SUL CONTRATTO COLLETTIVO  
INTEGRATIVO DI ISTITUTO***

Il giorno 27 Gennaio dell'anno 2006 alle ore 10,00 nella Presidenza viene sottoscritta la presente intesa, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI ISTRUZIONE SECONDARIA STATALE di Pantelleria

La presente intesa sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della relazione tecnica del DSGA, per il previsto parere.

L'intesa viene sottoscritta tra:

**PARTE PUBBLICA**

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Francesco Pavia

**PARTE SINDACALE**

RSU Sig.ra Maria Mangiapanelli (CGIL)  
Prof. Fortunato Di Bartolo (CIDA-ANP)

SINDACATI CGIL.....  
SCUOLA  
TERRITORIALI CISL.....  
  
UIL.....  
  
SNALS.....  
  
GILDA .....

(assente per puerperio la Sig.ra Brigida Di Girolamo componente RSU-CISL)

## TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e hanno validità per l'a.s. 2005/6, fermo restando che quanto stabilito in sede di contrattazione di Istituto si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
3. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
4. Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.
5. E' facoltà delle parti di allegare "Dichiarazioni a verbale" al presente contratto, purchè non in contrasto con esso.
6. Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti.
7. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente contratto nell'Albo e negli albi sindacali della scuola.

### **Art.2 - Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 5 giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni dalla richiesta scritta di incontro. In tale lasso di tempo, le parti si impegnano a non intraprendere iniziative unilaterali.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

### **CAPO I - Relazioni Sindacali**

**Art.3** – Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza.

#### **Art.4 - Obiettivi e strumenti**

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio. Esso è finalizzato ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto, valorizzando le professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
  - a) Contrattazione integrativa
  - b) Informazione preventiva
  - c) Procedure di concertazione
  - d) Informazione successiva
  - e) Interpretazione autentica, come da art.2
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola.
5. I Rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL vengono invitati formalmente a partecipare alla prima riunione, ad inizio di anno scolastico. Per le sedute successive, faranno riferimento agli albi sindacali della scuola o ai loro iscritti.

#### **Art.5 - Rapporti tra Rsu e Dirigente Scolastico**

1. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU
2. Entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la Rsu comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali. La convocazione può avvenire su iniziativa di una delle due parti; essa va effettuata con almeno cinque giorni di anticipo, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
4. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie. Il Dirigente Scolastico o la R.S.U. forniscono la documentazione relativa almeno 48 ore prima dell'incontro a ciascun delegato.
5. Di ogni incontro si redige un puntuale verbale, sottoscritto dalle parti. Gli incontri per il confronto-esame possono concludersi con un accordo/intesa, oppure con un disaccordo; nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni. Copia del verbale sarà affisso, a cura del segretario verbalizzante, negli albi sindacali della scuola (spazio RSU).
6. Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti avvengono tramite lettera scritta, fax, e-mail, fonogramma, telegramma o per aggiornamento dei lavori concordato tra le parti, nel corso di una trattativa.

#### **Art.6 - Contrattazione integrativa**

1. Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dall'art.6, comma 2 del CCNL del 24/07/2003:
  - a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
  - b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate, ai plessi ed alle classi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
  - c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/90, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
  - d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - e) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente ed ATA;
  - f) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
  - g) tutte le altre materie esplicitamente previste dai contratti di livello superiore
2. Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti il rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire nel presente contratto
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.

#### **Art.7 - Informazione preventiva e concertazione**

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
  - a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
  - b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
  - c) utilizzazione dei servizi sociali
2. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS firmatarie in appositi incontri l'informazione preventiva 10 giorni prima delle relative scadenze, fornendo anche l'eventuale documentazione.
3. Ricevuta l'informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno facoltà di iniziare una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta; durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative.
4. La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore vincolante per le parti.

#### **Art.8 - Informazione successiva**

1. Sono materie di informazione successiva:
  - a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
  - b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
  - c) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

2. Copia degli atti di nomina di tutte le attività retribuite con il Fondo dell'Istituzione Scolastica vanno pubblicati all'Albo della scuola e consegnati (anche in forma sintetica) alla R.S.U. .
3. I prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda , comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi vengono messi a disposizione delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola 24/07/2003 e della R.S.U. della scuola.
4. Il personale interessato può chiederne l'accesso ai sensi della L.241/90.

#### **Art.9 – Patrocinio ed accessi agli atti**

1. La R.S.U. ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Scuola 2003 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui agli articoli 7 e 8.
2. La richiesta di accesso di cui al comma precedente può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione Scolastica. Il rilascio delle copie deve avvenire di norma entro 3 giorni dalla richiesta, senza onere alcuno.
3. Le OO.SS., per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati, da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che i riguarda.
4. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 3 giorni dalla richiesta, con gli oneri previsti dalla normativa vigente.
5. La richiesta di accesso agli atti di cui al comma 3 può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione Scolastica.
6. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.

### **CAPO II – DIRITTI SINDACALI**

#### **Art.10 - Attività ed agibilità sindacale**

1. Alla RSU ed ai rappresentanti delle OO.SS. deve essere garantito l'utilizzo di un Albo Sindacale, nei due plessi di Via Napoli e di Via Salibi, di cui sono responsabili. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata all'esposizione di materiale sindacale delle R.S.U., a fianco delle bacheche sindacali, in modo da essere facilmente accessibile a tutti i lavoratori. Ogni documento affisso va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.
2. Le R.S.U. hanno diritto di affiggere nelle bacheche, di cui al comma precedente, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa e senza preventiva autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.
3. Le RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto Integrativo di Istituto possono fruire per la propria attività sindacale di locali all'interno dell'Istituzione Scolastica, in accordo con il Dirigente Scolastico.
4. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai propri rappresentanti tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica.

5. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS. di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
6. Al di fuori dell'orario di lezione, alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS. di cui in calce al presente Contratto d'Istituto è consentito di comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale, durante l'orario di servizio.
7. Per gli stessi motivi, alle R.S.U. è consentito l'uso gratuito del telefono, del fax, del ciclostile e del fotocopiatore, nonché l'uso del personal computer con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche e di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola.
8. Può essere svolto nei locali scolastici, a cura delle R.S.U. e fuori dal loro orario di lavoro, un servizio di sportello di consulenza sindacale per i soli Lavoratori dell'Istituto, senza onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
9. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno della scuola a lavoratrici e lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della legge 300/1970.

## **Art. 11 – Permessi Sindacali**

1. I dirigenti sindacali e le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui al CCNL Scuola 2003, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui al CCNL Scuola del 2003.
2. Con riferimento alle R.S.U., per ogni anno scolastico il monte ore è costituito da 30 minuti per ogni dipendente a tempo indeterminato. Per l'A.S. 2005/2006 tale monte ore è pari ad ore 18.
3. Il monte ore di cui al comma precedente è attribuito alla R.S.U. nel suo insieme, tranne che per partecipare ad iniziative delle organizzazioni sindacali di riferimento. In quest'ultimo caso, il singolo componente la R.S.U. può utilizzare un certo numero di ore all'interno del monte ore totale.
4. Il delegato R.S.U. docente, per motivi legati alla continuità didattica, può cumulare le ore di permesso fino ad un massimo di 12 giorni all'anno e per non più di 5 giorni ogni 2 mesi. Il delegato R.S.U. appartenente al personale A.T.A. può cumulare fino a 20 giorni di permesso all'anno, senza sostituzione.
5. La fruizione dei permessi sindacali di cui ai precedenti commi è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla R.S.U. di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi.
6. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 5, la fruibilità dei permessi di cui ai commi 1 e 3, da richiedere di norma con un preavviso di almeno 3 giorni, costituisce diritto sindacale.
7. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo, le OO.SS. sono tenute a comunicare, entro il 31.10.2005, l'elenco nominativo dei dirigenti sindacali che hanno diritto a fruire dei permessi retribuiti ai sensi del CCNQ pubblicato sulla G.U. del 5.9.1998 n. 150 e della C.M. n. 121 del 18.4.2000. Sarà cura delle stesse OO.SS. comunicare tempestivamente eventuali variazioni o integrazioni dei detti elenchi nominativi. Non è necessaria alcuna comunicazione dei nominativi della R.S.U., in quanto già disponibili agli atti della scuola.
8. Gli elenchi in questione vanno comunicati alla Direzione Regionale ed agli Uffici Scolastici Territoriali, salve diverse disposizioni conseguenti alla riforma del MIUR.
9. Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) vengono specificatamente definite nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

## **Art.12 - Assemblea in orario di lavoro**

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono, entro due giorni, a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola
3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione, in forma scritta ed individuale, va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
5. Secondo quanto previsto dal CCNL del 2003, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica Istituzione Scolastica, la durata massima è fissata in 2 ore.

6. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
7. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola del 2003, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A., se la partecipazione è totale il Dirigente Scolastico stabilirà, previa intesa con la R.S.U., la permanenza in servizio di n. 1 Collaboratore Scolastico per la vigilanza ed il centralino per la sede di Via Salibi e di n. 2 Collaboratori Scolastici per la sede di Via Napoli, rispettivamente per la vigilanza del portone di ingresso ed il centralino.
8. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente Scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.
9. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del Personale in servizio nell'orario dell'Assemblea Sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad adempiere ad ulteriori adempimenti.

### **Art.13 – Referendum**

1. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'istituto
2. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

### **Art. 14 – Contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero.**

1. Ai sensi del CCNL Scuola 24/07/2003 i contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.
2. Secondo quanto definito dalla L.146/90, dalla L.83/2000 e dal CCNL Scuola 24/07/2003 si conviene che in caso di sciopero del Personale Educativo ed A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
  - a) Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali:
    - n°1 Assistente Amministrativo (per ciascuna Unità Scolastica interessata, per lo svolgimento degli atti di esame e di scrutinio); n°1 Assistente Tecnico (solo presso l'Istituto Superiore e se indispensabile allo svolgimento dell'eventuale prova d'esame); per la Scuola Media: n°1 Collaboratore Scolastico (per la vigilanza ed il centralino); per l'Istituto Superiore: n. 2 Collaboratori Scolastici (rispettivamente, uno per la vigilanza del portone di ingresso e l'altro per il centralino).
  - b) Predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo:
    - Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; n°1 Assistente Amministrativo e n°1 Collaboratore Scolastico.
3. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dai Dirigenti Scolastici nei confronti dei Dipendenti senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola 24/07/2003.
4. Nel caso di sciopero, il Dirigente Scolastico pubblica la circolare di informazione nella quale invita i lavoratori a segnalare l'eventuale intenzione di aderire; il personale prende visione della stessa, ma non è obbligato a dichiarare l'adesione.
5. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

6. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore il Dirigente scolastico consegna alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto ed invia alla Direzione Scolastica Regionale, per il tramite degli Uffici Scolastici Territoriali, una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.
7. Entro 5 giorni dallo sciopero, la Direzione Scolastica Regionale invia al Ministero dell'Istruzione, alle Segreterie Regionali e Provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola 24/07/2003 ed alla R.S.U. una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.

### **CAPO III – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

#### **Art. 15 - Campo di applicazione**

1. Il presente Contratto Integrativo d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 24/07/2003, dal CCDN Scuola 20/06/2003, dal CCNI Scuola 3.8.1999, dal CCNL Scuola 04/08/95, dal D.L.vo.297/94, dal D.Lgs.165/01 e dalla L.300/70, nei limiti delle loro rispettive vigenze.
2. Rispetto a quanto non espressamente indicato la normativa di riferimento in materia é costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
3. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio cori rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fomite di videoterminali ; sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel POF.
4. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica. mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa ( a titolo esemplificativo : ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

#### **Art. 16 - Obblighi in materia di sicurezza del dirigente scolastico**

1. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
  - a. adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
  - b. valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati ;
  - c. designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
  - d. pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare, compatibilmente con ogni altra attività, sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

### **Art. 17 - Servizio di prevenzione e protezione**

1. Nell'intera Istituzione Scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

### **Art. 18 - Sorveglianza sanitaria**

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa é obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs 77/92 e nello stesso D.Lgs 626/94 e successive modifiche; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'Ordine dei Medici della Provincia di Trapani.

### **Art. 19 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi**

1. Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente, ove previsto, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL).
2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
4. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione.

### **Art. 19 - Rapporti con gli enti locali proprietari**

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento, motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale proprietario. L'ente locale proprietario con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

### **Art. 20 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione**

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbano essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.
2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DL lavoro/sanità del 16/1/97

## **Art. 21 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Nella scuola viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
2. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o del suo sostituto;
3. La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.Lgs 626/94, si deve svolgere in modo tempestivo ; in occasione della consultazione il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate ; inoltre, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza é consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione, sul Piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; é altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, del D.Lgs 626/94;
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
5. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza é tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione;
6. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1. lett. g) del D.Lgs 626/94 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore ; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 626/94 e dal D.l. lavoro/sanità del M11/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
7. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
8. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs 626/94, il Rappresentante per la Sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue; per gli adempimenti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro e di servizio a tutti gli effetti .

## **TITOLO TERZO – ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE**

### **Art. 22 – Criteri di assegnazione del personale docente ai diversi plessi, corsi, classi e sezioni.**

1. L'assegnazione dei docenti alle diverse unità scolastiche avviene sulla base di organici distinti fra: Scuola Media; Istituto Magistrale (comprendente il Liceo delle Scienze Sociali e l'indirizzo Socio – Psicopedagogico); l'Istituto Tecnico Commerciale (comprendente l'Indirizzo Giuridico Economico Aziendale e l'Istituto Tecnico per il Turismo –ITER); tale ripartizione avviene a livello centrale, in fase di determinazione degli organici.
2. Il personale docente viene assegnato dal Dirigente Scolastico ai diversi corsi e classi, innanzitutto in base al criterio della continuità didattica, deliberato dal Collegio dei Docenti, quindi sulla base delle richieste dei singoli dipendenti.
3. Nel caso in cui non sia oggettivamente possibile applicare quanto indicato al comma precedente, per concorrenza di più richieste, l'assegnazione avverrà in base ad una graduatoria da redigere secondo i criteri di cui alla tabella dei trasferimenti d'ufficio allegata al CCND sulla mobilità in vigore.
4. In tutte le fasi, valgono le precedenze ex legge 104/92
5. E' prevista la possibilità per il Dirigente Scolastico di operare eccezionalmente delle assegnazioni al di fuori dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 per motivate esigenze organizzative e di servizio, che vanno però da parte sua esplicitate agli interessati ed alla R.S.U. nelle forme più opportune.

### **Art.23 – Orario di insegnamento**

1. Il personale docente svolgerà le attività di insegnamento sulla base dell'orario delle lezioni. Ferme restando le competenze in materia di redazione dell'orario delle lezioni, nella composizione di quest'ultimo si terrà conto dei seguenti criteri di articolazione:
  - docenti con cattedra o con spezzoni sino a 14 ore settimanali: in non meno di 5 giorni;
  - docenti con spezzone fra 13 e 10 ore: in non meno di 4 giorni;
  - docenti con spezzoni inferiori alle 10 ore: in non meno di 3 giorni.
  - per gli eventuali spezzoni al di sotto delle 5 ore è consentita una maggiore flessibilità, tenuto conto anche del numero di classi assegnate.Le parti concordano che eventuali deroghe ai criteri stabiliti per gli spezzoni orari possono essere consentite solo se limitate quantitativamente ed effettivamente necessarie per superiori interessi di organizzazione didattica del quadro orario.
2. Gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell'arco della giornata.
3. L'orario delle lezioni prevederà che ciascun docente possa disporre di una o più giornate libere, tenuto conto dei vincoli di cui al comma 1. L'indicazione personale sul giorno libero dovrà contemperarsi con la principale esigenza di un coerente equilibrio tra le discipline, nella proposta quotidiana delle lezioni e delle attività agli alunni. Nel caso di oggettiva impossibilità a dare seguito alle varie richieste di giorno libero, sarà stabilito un criterio di rotazione pluriennale.
4. Nella formulazione dell'orario delle lezioni, sarà tenuto conto delle richieste presentate dai docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 104/1992 e dalla legge 1204/1971.

### **Art. 24 - Orario giornaliero**

1. La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata in ore 7 di effettiva docenza.
2. Non possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento.
3. Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di pomeriggio nell'arco della stessa giornata, non si possono comunque superare le 7 ore

giornaliere; va prevista almeno un'ora di intervallo nel caso che nell'orario non sia compresa la mensa.

4. La durata massima dell'impegno orario giornaliero, formato dall'orario di docenza più gli intervalli di attività (c.d. "buchi"), è fissata in n. 9 ore giornaliere.

#### **Art. 25 – Attività funzionali all'insegnamento, orario delle riunioni e ricevimento individuale genitori**

1. Le riunioni previste nel Piano Annuale delle Attività non potranno effettuarsi nel giorno di sabato, tranne ovviamente che per scrutini ed esami.
2. Le riunioni antimeridiane avranno inizio non prima delle ore 9.00 e termine non oltre le ore 13.30; le riunioni pomeridiane avranno inizio non prima delle ore 15.00 e termine non oltre le ore 20.00; la durata massima di una riunione, salvo eccezionali esigenze, è fissata in ore 3.
3. Il Dirigente Scolastico provvederà a definire, all'interno del Piano Annuale delle Attività, un calendario delle riunioni.
4. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito all'inizio dell'anno dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione, salvo motivi eccezionali.
5. Analogamente, dovrà essere comunicato con almeno 5 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salvo ovviamente motivi eccezionali.
6. Il personale docente che, insegnando in numerose classi, presume di superare le 40 + 40 ore, scrutini esclusi, può chiedere, in forma scritta e con congruo anticipo, al Dirigente Scolastico di non partecipare ad una o più riunioni del Consiglio di Classe, distribuendo però in modo equilibrato le assenze. Tale possibilità è esclusa in occasione delle riunioni previste in occasione delle valutazioni quadrimestrali ed infraquadrimestrali.
7. Nel caso di personale docente in servizio anche in altra sede, il Dirigente Scolastico dovrà raccordarsi con il Dirigente Scolastico dell'altra Istituzione Scolastica, al fine di contemperare l'esigenza di non far superare il monte ore previsto di 40 + 40 ore e quella di assicurare una equilibrata presenza negli organi collegiali delle due scuole, da parte dei docenti in questione.
8. Il ricevimento individuale delle famiglie è stabilito con Deliberazione del Collegio dei Docenti e prevede che esso sia assicurato dal Docente individuato quale Coordinatore del Consiglio di Classe. Questi dovrà assicurare la disponibilità di 1 ora settimanale, fissata stabilmente e comunicata alle famiglie, per gli incontri con i genitori; questi ultimi devono fare pervenire le richieste di incontro, con congruo anticipo. Il docente Coordinatore, a tal fine, si raccorderà con tutti i docenti della classe, ottenendo da questi ultimi tutte le informazioni ritenute necessarie. In assenza di comunicazioni di incontro, il Docente Coordinatore non è tenuto ad essere presente a Scuola nell'orario stabilito per il ricevimento genitori.

#### **Art. 26 – Ore eccedenti**

1. Ogni docente può mettere a disposizione sino a 3 ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo in sostituzione dei colleghi assenti
2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata all'inizio o alla fine dell'orario d'obbligo giornaliero, o negli intervalli di cui all'art. 24, comma 4
3. Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile per prendere servizio

#### **Art. 27 - Casi particolari di utilizzazione**

1. In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite guidate, elezioni, profilassi, eventi eccezionali i docenti potranno essere utilizzati per sostituire dei colleghi assenti, nel rispetto del proprio orario settimanale e per attività diverse dall'insegnamento, purchè siano state precedentemente programmate.
2. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall'insegnamento che siano state precedentemente programmate.

### **Art. 28 - Vigilanza**

1. La vigilanza sugli alunni all'intervallo sarà effettuata a rotazione tra i docenti che hanno lezione prima e dopo l'intervallo. I turni saranno comunicati per tutto l'anno all'albo dell'Istituto.

### **Art. 29 – Sostituzione dei colleghi assenti.**

1. La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo le seguenti **modalità** e seguendo l'ordine di seguito indicato:
  - a) docenti con ore di completamento dell'orario cattedra indicate in orario;
  - b) compresenza nella classe;
  - c) docenti con ore di disponibilità per lavoro straordinario (ore eccedenti) indicate in orario;
  - d) possibile diversa articolazione dell'orario, con preavviso degli interessati (alunni; famiglie; docenti);
  - e) richiesta individuale ai docenti, in caso di mancata disponibilità di cui al punto "c";
  - f) eccezionalmente è consentito l'utilizzo di docenti in compresenza in altre classi (sostegno; att. di laboratorio; compresenza ordinamentale);
  - g) eccezionalmente e solo in presenza di disponibilità da parte del/i docente/i interessato/i, l'accorpamento di più classi.
2. La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i **criteri** e l'ordine indicato:
  - a) docenti della classe;
  - b) docenti della stessa disciplina del collega assente;
  - c) altri docenti.
3. Le sostituzioni dovranno essere effettuate nella sede di servizio.
4. Il Dirigente Scolastico fornirà informazione successiva sulle assenze dei docenti e sulle supplenze assegnate.

### **Art. 30 – Permessi orari.**

1. Ai sensi del vigente CCNL, i permessi orari possono essere concessi solamente al personale con contratto a tempo indeterminato ed al personale con contratto a tempo determinato. Tali permessi sono attribuiti dal Dirigente Scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio ed a condizione che esista la possibilità di sostituzione con il personale in servizio.
2. I docenti devono presentare istanza scritta per una durata non superiore alla metà dell'orario di servizio personale della giornata, espressa in unità orarie e fino ad un massimo di 2 ore.
3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere il limite corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
4. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto.
5. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all'inizio del turno di servizio.
6. I permessi andranno recuperati entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione dei permessi, in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio, dando possibilmente priorità alle supplenze o allo svolgimento di IDEI, con precedenza nella classe ove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
7. Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
8. Oltre ai permessi di cui ai commi precedenti, il personale docente potrà usufruire eccezionalmente di permessi orari autorizzati dal Dirigente Scolastico anche nelle ore delle attività funzionali all'insegnamento, con esclusione delle riunioni del Collegio dei Docenti. A tal fine, i docenti devono presentare motivata istanza scritta al Dirigente Scolastico.
9. I permessi di cui al comma precedente saranno recuperati secondo le modalità indicate al comma 6.

**Art. 31 – Riduzione ora di lezione e flessibilità.**

1. La riduzione dell'ora di lezione (solo presso l'Istituto Superiore) è determinata da cause di forza maggiore (pendolarismo) e pertanto non è previsto il recupero delle frazioni di ora.
2. Per quanto riguarda la flessibilità, nella parte quinta del presente contratto di Istituto, riguardante l'utilizzazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica, saranno individuate le attività che intensificano la prestazione di lavoro, dando diritto alla retribuzione aggiuntiva, nonché quali siano le condizioni al verificarsi delle quali scatta la flessibilità e le misure del compenso corrispondente.

**Art. 32 – I.D.E.I.**

1. La decisione sulle modalità organizzative degli IDEI e se attribuirne la realizzazione a docenti della stessa classe o di altre classi spetta al Collegio dei Docenti ed ai Consigli di Classe.
2. Le attività IDEI rientrano tra quelle dovute per completare l'orario di lavoro per chi ha una cattedra inferiore a 18 ore.
3. Sarà fornita informazione successiva sui criteri utilizzati per l'individuazione dei docenti interni alla scuola che hanno prestato la loro attività negli IDEI nonché sul rispetto dei criteri medesimi.

**Art. 33 - Funzioni strumentali ( art. 30 CCNL)**

1. Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari e sono attribuite formalmente dal Dirigente Scolastico.
2. Le parti concordano che tale tema sarà trattato in maniera specifica nella parte quinta del presente contratto di Istituto.

<b>TITOLO QUARTO – ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE A.T.A.</b>
---

**Art. 34 - Criteri di assegnazione del personale ATA ai diversi plessi**

1. Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il Dirigente Scolastico comunica per iscritto alle RSU ed a tutto il personale ATA in servizio il numero di unità di personale da assegnare ai diversi plessi dell'istituto.
2. Il personale ATA viene assegnato a succursali, sezioni staccate e plessi innanzitutto verificando la disponibilità dei singoli dipendenti.
3. Qualora non sia oggettivamente possibile applicare quanto descritto al precedente comma 2, il personale ATA viene assegnato ai plessi applicando, secondo i seguenti principi:
  - A) mantenimento della continuità nella sede occupata nell'a.s. precedente;
  - B) maggiore anzianità di servizio;
  - C) disponibilità del personale stesso a svolgere funzioni aggiuntive da attivarsi nelle sedi in argomento.
4. Il personale beneficiario dell'art. 33 della L. 104/92 ha diritto a scegliere, fra le diverse sedi disponibili, quella più vicina al proprio domicilio.
5. Fatte salve l'efficacia e l'efficienza dei servizi scolastici, ove possibile il personale beneficiario della L. 1204/71 e/o della L. 903/77 va favorito nella scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
6. Quanto previsto dal precedente comma 5 può eventualmente essere applicato anche a singoli dipendenti che oggettivamente si trovino in gravi situazioni personali, familiari e/o di salute dimostrabili e documentabili.
7. Il Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, all'atto della ricezione delle domande volontarie dei dipendenti, comunica tempestivamente ai dipendenti stessi in quale plesso della scuola è necessario l'espletamento delle funzioni aggiuntive, le quali saranno assegnate in base ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa d'istituto.
8. E' prevista la possibilità per il Dirigente Scolastico di operare eccezionalmente delle assegnazioni al di fuori dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 per motivate esigenze organizzative e di servizio, che vanno però da parte sua esplicitate agli interessati ed alla R.S.U. nelle forme più opportune.

**Art. 35 - Criteri di assegnazione del personale ATA agli eventuali turni orari serali**

1. I commi seguenti si applicano unicamente qualora l'istituzione scolastica abbia l'oggettiva necessità di attivare turni orari serali, nei limiti di quanto previsto in proposito dal CCNL Scuola 24/07/2003.
2. Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il Dirigente Scolastico comunica per iscritto alle RSU ed a tutto il personale ATA in servizio il numero di unità di personale da assegnare agli eventuali turni orari serali.
3. Il personale ATA viene assegnato agli eventuali turni orari serali applicando quanto previsto dal precedente articolo 33 ai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

**Art. 36 - Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro si articola, di norma, in 36 h. settimanali antimeridiane, da h. 8.00 a h. 14.00. E' possibile, per motivate esigenze organizzative, traslare di 30 minuti, in più o in meno, l'orario di inizio-fine servizio. Tale provvedimento, temporaneo o permanente, viene adottato dal Direttore S.G.A., esplicitando le motivazioni e notificandolo agli interessati ed alle R.S.U. .
2. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha , di norma, durata annuale.

3. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42 per non più di tre settimane consecutive.
4. Tale organizzazione può essere effettuata di norma solo previa disponibilità del personale interessato.
5. Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo e cumulate possono essere, a scelta del dipendente, :
  - a) recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato (T.D.) e il termine dell'a.s. per il personale a tempo indeterminato (T.I.) ;
  - b) retribuite in base alle misure previste dal CCNL in vigore al momento della prestazione, nei limiti del budget previsto a tale scopo.
6. Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha diritto ad avere una pausa pasto di 30 minuti.

#### **Art. 37 - Orario di lavoro articolato su 5 giorni**

1. Compatibilmente con le esigenze didattiche, di servizio e organizzative, l'orario di lavoro potrà articolarsi (a richiesta del dipendente) in modo flessibile anche su 5 giorni con due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno.
2. Il giorno libero, che può essere uno qualsiasi della settimana, dovrà comunque tenere conto delle esigenze di servizio. In tal senso, non sarà consentito che un servizio (amministrativo, tecnico o ausiliario) risulti non attivato, per coincidenza di giorno libero del personale addetto.
3. Il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del dipendente, di sciopero o di chiusura dell'istituzione o perché ricadente con una festività infrasettimanale.

#### **Art. 38 - Flessibilità**

1. La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio.
2. L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o anticipare l'orario di fine di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani, per non meno di 3 ore, di completamento dell'orario settimanale.
3. Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità si farà ricorso alla rotazione fra il personale richiedente. Il provvedimento relativo sarà adottato dal Direttore S.G.A., al fine di garantire la piena funzionalità di tutti i servizi coperti dal personale A.T.A. .

#### **Art. 39 - Turnazioni - riduzione dell'orario di lavoro - 35 ore settimanali**

1. Gli assistenti amministrativi turneranno, nei pomeriggi secondo un piano predisposto periodicamente dal Direttore S.G.A., in relazione alle esigenze di funzionamento.
2. Gli assistenti tecnici turneranno settimanalmente secondo un piano predisposto all'inizio di ogni anno scolastico, per garantire la presenza sia mattutina che pomeridiana nei laboratori. Nei laboratori cui è addetto un solo assistente tecnico, turnazioni e rientri pomeridiani verranno effettuati a seconda delle esigenze.
3. I collaboratori scolastici presteranno il turno pomeridiano a settimane alterne o secondo altra cadenza temporale in gruppi da definire da parte del Direttore S.G.A., in un piano periodicamente predisposto.
4. L'istituzione del turno "serale" potrà attuarsi soltanto in presenza di specifici casi (Progetti previsti nel P.O.F ; corsi serali; corsi 150 ore;)

5. Al personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, ecc. è applicata una riduzione d'orario sino al raggiungimento delle 35 h. settimanali.
6. Il DSGA dispone lo svolgimento della turnazione identificando il personale addetto e fissando il periodo della turnazione.
7. I turni lavorativi stabiliti potranno essere modificati per esigenze inderogabili, dopo nuovo accordo con le RSU.
8. In caso di assenza per qualsiasi causa il personale con servizio da svolgere su cinque giorni mantiene comunque l'orario prefissato.
9. La riduzione dell'orario settimanale a 35 ore sarà applicata ove ricorrano le altre condizioni previste dal CCNL 24/07/2003, limitatamente ai plessi scolastici ove tali condizioni si verificano.
10. In caso di controversie e malcontenti diffusi fra il personale interessato, la R.S.U. ha facoltà di aprire una fase di "concertazione" su questo punto, al fine di raggiungere un accordo capace di contemperare le esigenze dell'Amministrazione e gli interessi tutelati e le aspettative dei lavoratori.

#### **Art. 40 - Sostituzione colleghi assenti**

1. In caso di assenza per malattia di un collega, la sostituzione verrà fatta da altro personale in servizio, previo riconoscimento di compenso aggiuntivo forfaiario.
2. La liquidazione del compenso forfaiario, di cui al comma precedente, è legata al verificarsi della seguente condizione: il dipendente avente diritto non deve aver superato il limite di 20 giorni di assenze nei periodi di attività didattica.

#### **Art. 41 - Chiusura prefestiva**

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.
2. Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico, su conforme parere del Consiglio d'Istituto, quando è richiesta dal 75% del personale in servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Territoriale e RSU.
3. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda estinguere crediti di lavoro, con:
  - giorni di ferie o festività soppresse;
  - ore di lavoro straordinario non retribuite;
  - recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica.
4. Per l'anno scolastico in corso la chiusura della scuola si effettua nei seguenti giorni:
  - 24 dicembre - 31 dicembre - sabato antecedente la Pasqua - 14 agosto
  - n. 7 sabati nel periodo luglio/agosto.

#### **Art. 42 - Permessi brevi**

1. Ai sensi del vigente CCNL, i permessi orari possono essere concessi solamente al personale con contratto a tempo indeterminato ed al personale con contratto a tempo determinato.
2. I permessi di uscita, da richiedere in forma scritta e per una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal DSGA, purché compatibili con le esigenze di servizio.
3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'a.s..
4. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto.
5. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all'inizio del turno di servizio e verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente.

6. I permessi andranno recuperati entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione dei permessi, in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio.
7. Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
8. Le ore di lavoro straordinario non preventivabili (Consigli di classe, Consiglio di Istituto, ecc.) dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico e andranno a decurtare eventuali permessi.

#### **Art. 43 - Ritardi**

1. Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti.
2. Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato previo accordo con il Direttore S.G.A..

#### **Art. 44 - Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA**

1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL 24/07/2003 e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti , anche in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.
2. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di n. 12 giorni entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo.
3. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere di norma effettuata almeno 3 giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio;
4. Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo dal 1.7 al 31.8. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno, con risposta da parte dell'amministrazione entro 20 gg. dal termine di presentazione delle domande. Fatte salve le esigenze e le necessità per gli Esami di Stato in corso di svolgimento, il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi nei mesi di Luglio ed Agosto sarà di n. 2 collaboratori scolastici e di n. 2 assistenti amministrativi, per l'intera Istituzione Scolastica. Durante la settimana di Ferragosto, per le vacanze di Natale e Pasqua, per i collaboratori scolastici il servizio minimo sarà di n. 2 unità presso l'Istituto Superiore e di n. 2 unità presso la Scuola Media.
5. Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico possibilmente entro la risoluzione del contratto, senza alcun obbligo di richiesta.
6. Per quanto riguarda la fruizione dei giorni maturati per maggiori carichi di lavoro e previsti dalla contrattazione decentrata a livello di istituto per l'assegnazione del fondo di istituto si fa riferimento a quanto previsto in merito
7. L'eventuale rifiuto del dirigente scolastico deve risultare da provvedimento adeguatamente motivato entro i termini sopra stabiliti. La mancata risposta negativa entro i termini sopra indicati equivale all'accoglimento dell'istanza.

#### **Art. 45 - Permessi per motivi familiari o personali**

1. I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL 24/07/2003, devono essere richiesti , di norma , almeno 3 giorni prima. Per casi imprevisti, l'amministrazione vaglierà caso per caso.

#### **Art. 46 - Crediti di lavoro**

2. Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive)

oltre il normale carico di lavoro, danno diritto all'accesso al Fondo dell'Istituzione Scolastica

3. Qualora, per indisponibilità di fondi, non sia possibile monetizzare le attività aggiuntive, le ore quantificate potranno essere cumulate ed usufruite come giornate di riposo da godersi, di norma, in periodi come sopra indicati (vedi art. 44).

#### **Art. 47 - Attività aggiuntive**

1. Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA non necessariamente oltre l'orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro.
2. Tali attività consistono in:
  - a) elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica;
  - b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, tossicodipendenza, reinserimento scolastico, scuola-lavoro);
  - c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
  - d) attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo);
  - e) sostituzione del personale assente.
3. Le attività aggiuntive, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il fondo dell'Istituzione Scolastica. In caso di insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta dell'interessato le ore non retribuite possono essere compensate con recupero orari o giornalieri o con i giorni di chiusura prefestiva. Per l'A.S. 2005/2006 le attività sono quelle concordate nella parte quinta del presente contratto d'Istituto.
4. La comunicazione di servizio relativa alla prestazione aggiuntiva deve essere notificata all'interessato con lettera scritta con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare. L'orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non può di norma superare le 9 ore.

#### **Art. 48 - Incarichi specifici.**

1. Le parti concordano che il tema della quantità, la qualità ed i compensi degli incarichi specifici del personale A.T.A. sarà trattato in maniera specifica nella parte quinta del presente contratto di Istituto.
2. Gli incarichi specifici, ai sensi dell'art. 47 del CCNL 24/07/2003, saranno attribuiti dal Dirigente Scolastico.

**TITOLO QUINTO - IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AL FONDO D'ISTITUTO ED A OGNI ALTRA RISORSA IMPIEGATA PER CORRISPONDERE COMPENSI, INDENNITÀ O QUANT'ALTRO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO**

**Art. 49 - Criteri generali per l'impiego delle risorse**

1 - Il presente articolo riguarda le risorse finanziarie riferite al Fondo dell'Istituzione Scolastica ed a ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'Istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio presso l'Istituto stesso (compresi i supplenti temporanei - per esplicito accordo tra le parti del 7 settembre 2005).

2 - Le risorse finanziarie riferite al Fondo dell'Istituzione Scolastica e non specificamente finalizzate verranno utilizzate con le seguenti priorità :

- a) retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse a compiti di collaborazione e di staff;
- b) retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse ad attività funzionali alla realizzazione del P.O.F.;
- c) retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e di non insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curriculum ordinamentale e/o di rilevanza istituzionale ;

3 - I progetti didattici aggiuntivi rispetto al curriculum ordinamentale e quelli di rilevanza istituzionale saranno progettati e realizzati nella misura permessa dalle risorse di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, determinate in maniera residuale.

4 - Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e non di insegnamento in relazione alle risorse disponibili (competenza e residui) distinte per ciascuna unità scolastica presente all'interno dell'Istituzione Scolastica, tenuto conto che i finanziamenti pervengono separati (per l'Istituto Superiore e per la Scuola Media) ed attingono, in alcuni casi, ad istituti contrattuali differenti.

5 - Il personale A.T.A. ha accesso alla retribuzione in relazione alle risorse disponibili (competenza e residui) distinte per ciascuna unità scolastica presente all'interno dell'Istituzione Scolastica, tenuto conto che i finanziamenti pervengono separati (per l'Istituto Superiore e per la Scuola Media) ed attingono, in alcuni casi, ad istituti contrattuali differenti.

6 - La ripartizione delle risorse fra personale docente e personale A.T.A. avviene secondo i seguenti criteri:

- criterio di riferimento normativo, per quanto riguarda le quote con vincolo di destinazione;
- criteri di proporzionalità in relazione alla consistenza numerica per le quote indistinte del fondo dell'Istituzione Scolastica (conto competenza), distinguendo la quota a favore del personale in servizio presso la Scuola Media e la quota a favore del personale in servizio presso l'Istituto Superiore;
- criterio di destinazione originaria, per quanto riguarda i residui del Fondo dell'Istituzione Scolastica dell'anno precedente;
- criterio della suddivisione dettata dall'organizzazione interna del progetto/attività deliberata dai competenti OO.CC.;

7 - Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell'istituto per finanziamenti ex L. 440/1997 , per attività EDA, per progetti didattici finanziati da EE.LL. o privati, per progetti europei e per ogni altra motivazione, che prevedano nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi ed indennità al personale docente ed ATA , ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, verranno utilizzate, previa indicazione da parte del collegio dei docenti dei progetti e delle attività per i quali utilizzarli, con le seguenti priorità :

a) retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento e di insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;

b) retribuzione delle attività d'insegnamento e delle attività di consulenza affidate a personale docente ed a esperti esterni alla scuola, fermo restando che l'affidamento delle attività di insegnamento e delle attività di consulenza a personale esterno all'istituto avvenga solo dopo aver verificato che non esistano all'interno dell'istituto le professionalità e le competenze richieste, salvo che il progetto non preveda la selezione con bando pubblico. In questa ultima ipotesi, l'attribuzione dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico avverrà attraverso la comparazione dei curricula.

8 - Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti :

a) in modo forfaitario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti ; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione ; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da presentare al termine delle attività ;

b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate ; il computo sarà effettuato sulla base di registri e/o fogli-firma che saranno predisposti dalla scuola e la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività e della relazione finale da presentare al termine delle attività.

## **Art. 50 - Flessibilità organizzativa e didattica**

### **1. ISTITUTO SUPERIORE**

Si prevede di remunerare in maniera forfaitaria i docenti che ricadono nelle seguenti ipotesi di organizzazione del proprio orario di servizio:

- nell'orario settimanale svolgono, in almeno una giornata, il servizio dalla prima (inizio h. 8.15) alla sesta ora di lezione (conclusione alle h. 13.50), con conseguente particolare turnazione del proprio orario di servizio;
- nell'orario settimanale svolgono almeno n. 3 lezioni alla sesta ora (da h. 13.00 a h. 13.50), con conseguente particolare turnazione del proprio orario di servizio;
- accompagnano gli studenti in visite di istruzione e/o di orientamento caratterizzate da durata superiore all'orario di servizio giornaliero con conseguente intensificazione della prestazione professionale.

I compensi sono stabiliti in €150,00 per i docenti che, ricadendo nelle ipotesi sopra indicate, hanno prestato un servizio effettivo non inferiore a 180 giorni.

I compensi di cui sopra saranno liquidati a consuntivo, tenendo presente che, in caso di docente avente diritto ad entrambi i tipi di compensi, la quota massima liquidabile viene fissata in €200,00.

### **2. SCUOLA MEDIA**

Si prevede di remunerare in maniera forfaitaria i docenti che ricadono nelle seguenti ipotesi di organizzazione del proprio orario di servizio:

- nell'orario settimanale svolgono, in almeno una giornata, il servizio dalla prima (inizio h. 8.30) alla ottava ora di lezione (conclusione alle h. 17.25), con conseguente particolare turnazione del proprio orario di servizio;
- nell'orario settimanale svolgono n. 2 rientri pomeridiani;
- accompagnano gli studenti in visite di istruzione e/o di orientamento caratterizzate da durata superiore all'orario di servizio giornaliero con conseguente intensificazione della prestazione professionale.

I compensi sono stabiliti in €150,00 per i docenti che, ricadendo nelle ipotesi sopra indicate, hanno prestato un servizio effettivo non inferiore a 180 giorni.

I compensi di cui sopra saranno liquidati a consuntivo, tenendo presente che, in caso di docente avente diritto ad entrambi i tipi di compensi, la quota massima liquidabile viene fissata in €200,00.

#### **Art. 51 - Attività complementari di educazione fisica**

1 - Per le attività complementari di educazione fisica si stabilisce che il relativo compenso venga determinato in modo analitico con misura oraria pari a quella prevista per le attività aggiuntive di insegnamento, al netto delle ritenute previdenziali a carico del dipendente.

#### **Art. 52 - Utilizzazione disponibilità eventualmente residue**

1 - Nel caso in cui le attività di cui al precedente art. 50 non esaurissero le disponibilità di cui allo specifico finanziamento del fondo d'istituto, le disponibilità eventualmente residue confluiranno nella parte generale del fondo d'istituto riservato ai docenti secondo la quota di riferimento per ciascun istituto e verranno utilizzate con le priorità di cui al precedente art. 49.

#### **Art. 53 - Informazione preventiva**

1 - L'informazione preventiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita sulla base di una relazione tecnica a cura del D.S. e del D.S.G.A. che tenga conto delle risorse in conto competenza ed in conto residui.

#### **Art. 54 - Variazioni della situazione**

1 - Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione; in sede di contrattazione saranno altresì fornite le variazioni di bilancio conseguenti.

2 - Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti, utilizzando in modo inverso le priorità di cui al comma 2 dell'art. 49.

#### **Art. 55 - Informazione successiva e verifica**

1 - L'informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita mediante prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi. Saranno inoltre messi a disposizione copia del conto consuntivo relativo all'e.f. precedente, completo di relazione e prospetto delle economie, e copia del Programma Annuale relativo all'e.f. in corso, aggiornato alle ultime variazioni apportate.

#### **Art. 56 - Modalità assegnazione**

1 - L'assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, incarichi aggiuntivi e funzioni miste di cui al presente accordo dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando – ove possibile - le modalità ed i tempi di svolgimento nonché l'importo lordo dipendente spettante.

2 - Copia di tali comunicazioni dovrà essere fornita alle RSU ed ai delegati delle OO.SS di scuola.

**Art. 57 – Disponibilità delle risorse.**

1 -

**QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPO DI RISORSA	ISTITUTO SUPERIORE	SCUOLA MEDIA	TOTALE
Fondo di Istituto A.S. 2005-2006 solo personale A.T.A.	2.815,42	1.581,77	4.397,19
Fondo di Istituto A.S. 2005/2006 solo personale docente per flessibilità	4.535,14	4.929,50	9.464,64
Fondo di Istituto A.S. 2005/2006 solo personale docente	4.742,95	4.579,40	9.322,35
Fondo di Istituto A.S. 2005/2006 quota indistinta	7.482,82	8.133,50	15.616,32
Fondo di Istituto A.S. 2005/2006 quota indistinta per I.D.E.I.	9.717,73	0	9.717,73
Fondo di Istituto A.S. 2005/2006 solo personale docente per applicazione del nuovo contratto biennio economico 2004-2005	1.882,14	2.674,62	4.556,76
Fondo di Istituto A.S. 2005/2006 solo personale A.T.A. per applicazione del nuovo contratto biennio economico 2004-2005	1.059,83	565,24	1.625,07
Residui anno scolastico precedente solo ATA	5.006,99	2.503,49	7.510,48
Residui anno scolastico precedente solo docenti	12.367,46	1.725,76	14.093,22
<b>TOTALE</b>	<b>49.610,48</b>	<b>26.693,28</b>	<b>76.303,76</b>

2 - Per quanto riguarda le risorse destinate ad incrementare il Fondo dell'Istituzione Scolastica per effetto dell'applicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola, le parti concordano di seguire un principio di prudenza, facendo confluire nel budget complessivo una quota pari al 50 % delle somme aggiuntive spettanti, calcolate sulla base delle consistenze dei soli organici di diritto (personale docente ed A.T.A. di Istituto Superiore e di Scuola Media) al 31.12.2003.

### Art. 58 – Ripartizione delle risorse fra le categorie di personale.

1. Con riferimento al CCNL/2003 ed al CCNL secondo biennio economico, vengono di seguito riportate le quote di pertinenza esclusiva del personale A.T.A. e del personale Docente; sia per i docenti che per il personale A.T.A. si considerano separatamente le 2 unità scolastiche.
2. Per le quote indistinte si effettua un riparto proporzionale alla consistenza numerica in organico di diritto, di seguito riportata:

UNITA' SCOLASTICA	PERSONALE A.T.A.	PERSONALE DOCENTE	UNITA' DI PERSONALE DOCENTE DERIVANTE DALL'ACCORPAMENTO DELLE ORE RESIDUE
Scuola Media	7	25	2
Istituto Superiore	14	23	8
<b>TOTALE</b>	21	48	10

3. Rapportando il numero complessivo del **personale A.T.A. in servizio presso l'Istituto Superiore** al numero totale dei dipendenti della stessa Unità Scolastica che assomma a n. 45, si determina un **rapporto di composizione pari al 31,1**;
4. Rapportando il numero complessivo del **personale docente in servizio presso l'Istituto Superiore** al numero totale dei dipendenti della stessa Unità Scolastica che assomma a n.45 , si determina un **rapporto di composizione pari al 68,9** .
5. Rapportando il numero complessivo del **personale A.T.A. in servizio presso la Scuola Media** al numero totale dei dipendenti della stessa Unità Scolastica che assomma a n. 34, si determina un **rapporto di composizione pari al 20,6**;
6. Rapportando il numero complessivo del **personale docente in servizio presso la Scuola Media** al numero totale dei dipendenti della stessa Unità Scolastica che assomma a n. 34 si determina un **rapporto di composizione pari al 79,4** .
7. Sulla base delle risorse disponibili di cui alla tabella indicata all'art. 57 e dei rapporti di composizione di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, si perviene alla seguente ripartizione fra le diverse categorie di personale (docente ed A.T.A.) che tiene altresì conto della distinzione fra le due unità scolastiche (Istituto Superiore e Scuola Media).

CATEGORIA DI PERSONALE	QUOTA PARTE
Personale A.T.A. (presso Istituto Superiore)	€14.231,61
Personale A.T.A. (presso Scuola Media)	€ 6.326,00
Docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore	€35.378,87
Docenti della Scuola Media	€20.367,28
<b>TOTALE</b>	€76.303,76

### Art. 59 – Determinazione del Fondo di riserva.

1. Le parti convengono di accantonare quale Fondo di riserva finalizzato a far fronte ad eventuali imprevedibili e sopraggiunte necessità il 3 % delle quote di competenza indicate nell'art. 58 comma 5 per il personale A.T.A. e per il personale docente .

2. Il Fondo di riserva viene così determinato:

<b>CATEGORIA DI PERSONALE</b>	<b>FONDO DI RISERVA (3 %)</b>
Personale A.T.A. (presso Istituto Superiore)	€ 426,95
Personale A.T.A. (presso Scuola Media)	€ 189,78
Docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore	€1.061,38
Docenti della Scuola Media	€ 611,02
<b>TOTALE</b>	<b>€2.289,12</b>

**Art. 60 – Determinazione delle risorse effettivamente disponibili al netto del Fondo di riserva.**

1. Sulla base delle indicazioni di cui agli articoli 58 e 59, le risorse effettivamente disponibili per ciascuna categoria di personale sono quelle di seguito indicate:

<b>CATEGORIA DI PERSONALE</b>	<b>RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</b>
Personale A.T.A. (presso Istituto Superiore)	€13.804,66
Personale A.T.A. (presso Scuola Media)	€ 6.136,22
Docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore	€34.317,50
Docenti della Scuola Media	€19.756,26
<b>TOTALE</b>	<b>€74.014,64</b>

**Art. 61 - Compensi ai Collaboratori del Dirigente Scolastico**

**TOT. €3.580,31 (al netto degli oneri riflessi ed a carico del dipendente)**

1. - I compensi per i docenti designati dal Dirigente Scolastico quali collaboratori sono definiti in base alle tipologie ed ai livelli delle deleghe conferite.
2. Considerato che per l'Anno Scolastico 2005/2006 i docenti nominati collaboratori del D.S. sono 2 (uno presso l'Istituto di Istruzione Superiore, con delega di Vicario del Dirigente e l'altro presso la Scuola Media), si stabiliscono i seguenti compensi:
  - a. un compenso forfettario fissato in €1.549,37 quale quota fissa per ciascun collaboratore;
  - b. un compenso di € 30,00 da moltiplicare per il numero delle classi di ciascuna Unità Scolastica, quale quota variabile che tiene conto della complessità organizzativa.
3. Sulla base dei parametri di cui al comma precedente si determina il seguente prospetto:

<b>Tipologia personale</b>	<b>Attività</b>	<b>N. addetti</b>	<b>quota fissa</b>	<b>quota variabile</b>	<b>n. classi</b>	<b>TOTALE</b>
Docente	Collaboratore Vicario (Ist. Sup.)	1	1594,37			1.549,37
Docente	Collaboratore Vicario (Ist. Sup.)	1		30,00	16	480,00
Docente	Secondo Collaboratore (Sc. Media)	1	1549,37			1.549,37
Docente	Secondo Collaboratore (Sc. Media)	1		30,00	12	360,00
<b>TOTALE LORDO</b>						<b>3.938,74</b>
9,10%						358,43
<b>TOTALE</b>						<b>3.580,31</b>

**Art. 62 – Attività aggiuntive del personale A.T.A. per compiti di collaborazione e di staff  
TOT. €14.147,81 (al netto degli oneri riflessi ed a carico del dipendente)**

<b>Tipologia personale</b>	<b>Attività</b>	<b>N. addetti</b>	<b>N. ore assegnate a ciascun addetto</b>	<b>comp. orario</b>	<b>TOTALE</b>
A.T.A.	Direttore S.G.A.	1	100	16,47	1.647,00
A.T.A. (ass. amm.vi)	Prestazione di lavoro oltre l'orario di obbligo, dietro preciso ordine di servizio	2	100	13,07	2.614,00
A.T.A. (ass. amm.vi)	Prestazione di lavoro oltre l'orario di obbligo, dietro preciso ordine di servizio	4	55	13,07	2.875,40
A.T.A. (ass. amm.vi)	Intensificazione di lavoro per collaborazione e supporto amministrativo ed attività di progetto previste dal POF	6	20	13,07	1.568,40
A.T.A. (ass. amm.vi)	Tutoraggio neo assunti	1	25	13,07	326,75
A.T.A. (ass. tecnici)	Prestazione di lavoro oltre l'orario di obbligo, dietro preciso ordine di servizio	2	40	13,07	1.045,60
A.T.A. (ass. tecnici)	Prestazione di lavoro oltre l'orario di obbligo, dietro preciso ordine di servizio	1	20	13,07	261,40
A.T.A. (coll. scolastici)	Prestazione di lavoro oltre l'orario di obbligo, dietro preciso ordine di servizio personale Scuola Media	5	20	11,36	1.136,00
A.T.A. (coll. scolastici)	Prestazione di lavoro oltre l'orario di obbligo, dietro preciso ordine di servizio personale Istituto Superiore	3	40	11,36	1.363,20
A.T.A. (coll. scolastici)	Intensificazione di lavoro per sostituzione colleghi assenti per breve periodo	11	10	11,36	1.249,60
A.T.A. (coll. scolastici)	Intensificazione di lavoro per collaborazione e supporto alle attività didattiche ed amministrative (fotocopie, notifica circolari, tec.)	11	5	11,36	624,80
A.T.A. (coll. scolastici)	Intensificazione di lavoro per assistenza alunni portatori di handicap	11	5	11,36	624,80
A.T.A.	n. 2 addetti per vigilanza divieto di fumo	2	10	11,36	227,20
<b>TOTALE LORDO</b>					<b>15.564,15</b>
9,10%					1.416,34
<b>TOTALE</b>					<b>14.147,81</b>

**Art. 63 - Flessibilità organizzativa e didattica Sezione di Istituto Superiore**  
**€2.727,00 (al netto degli oneri riflessi ed a carico del dipendente)**

1. Secondo le indicazioni dell'art. 50 comma 1.

<b>Tipologia personale</b>	<b>Attività</b>	<b>N. addetti</b>	<b>comp. forfait.</b>	<b>TOTALE</b>
Docente	Flessibilità organizzativa e didattica	20	150	3.000,00
TOTALE LORDO				3.000,00
9,10%				273,00
<b>TOTALE</b>				<b>2.727,00</b>

**Art. 64 - Flessibilità organizzativa e didattica Sezione di Scuola Media**  
**€2.727,00 (al netto degli oneri riflessi ed a carico del dipendente)**

1. Secondo le indicazioni dell'art. 50 comma 2.

<b>Tipologia personale</b>	<b>Attività</b>	<b>N. addetti</b>	<b>comp. forfait.</b>	<b>TOTALE</b>
Docente	Flessibilità organizzativa e didattica	20	150	3.000,00
TOTALE LORDO				3.000,00
9,10%				273,00
<b>TOTALE</b>				<b>2.727,00</b>

**Art. 65 - Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento per compiti di staff presso l' Istituto di Istruzione Superiore**  
**TOT. € 4.454,35 (al netto degli oneri riflessi ed a carico del dipendente)**

Tipologia personale	Attività	N. addetti	N. ore assegnate a ciascun addetto	comp. orario	TOTALE
Docente	Progetto Orario	2	40	15,91	1.272,80
Docente	Progetto Accoglienza	3	30	15,91	1.431,90
Docente	Commissione Acquisti	3	20	15,91	954,60
Docente	Referente Centro Risorse	1	20	15,91	318,20
Docente	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (quota parte Ist. Superiore)	1	30	15,91	477,30
Docente	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (quota parte Ist. Superiore)	1	3	15,91	47,73
Docente	Addetto Servizio Pronto Soccorso e Sorveglianza Sanitaria	1	5	15,91	79,55
Docente	Addetto Servizio Prevenzione Incendi	1	5	15,91	79,55
Docente	Addetto Servizio Evacuazione Alunni e Personale della Scuola	1	5	15,91	79,55
Docente	Responsabile applicazione divieto di fumo	1	10	15,91	159,10
<b>TOTALE LORDO</b>					<b>4.900,28</b>
9,10%					445,93
<b>TOTALE</b>					<b>4.454,35</b>

**Art. 66 - Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento per compiti di staff presso la Scuola Media**  
**TOT. € 4.512,20 (al netto degli oneri riflessi ed a carico del dipendente)**

<b>Tipologia personale</b>	<b>Attività</b>	<b>N. addetti</b>	<b>N. ore assegnate a ciascun addetto</b>	<b>comp. orario</b>	<b>TOTALE</b>
Docente	Progetto Orario	4	20	15,91	1.272,80
Docente	Responsabile Divieto di fumo	1	10	15,91	159,10
Docente	Progetto Accoglienza	3	30	15,91	1.431,90
Docente	Commissione Acquisti	2	20	15,91	636,40
Docente	Referente Centro Risorse	1	20	15,91	318,20
Docente	Progetto Giardino Scuola Media	1	30	15,91	477,30
Docente	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (quota parte Scuola Media)	1	25	15,91	397,75
Docente	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (quota parte Scuola Media)	1	2	15,91	31,82
Docente	Addetto Servizio Pronto Soccorso e Sorveglianza Sanitaria	1	5	15,91	79,55
Docente	Addetto Servizio Prevenzione Incendi	1	5	15,91	79,55
Docente	Addetto Servizio Evacuazione Alunni e Personale della Scuola	1	5	15,91	79,55
<b>TOTALE LORDO</b>					<b>4.963,92</b>
9,10%					451,72
<b>TOTALE</b>					<b>4.512,20</b>

**Art. 67 - Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento per attività legate alla realizzazione del P.O.F. presso l' Istituto di Istruzione Superiore**

**TOT. € 6.898,46 (al netto degli oneri riflessi ed a carico del dipendente)**

<b>Tipologia personale</b>	<b>Attività</b>	<b>N. addetti</b>	<b>N. ore assegnate a ciascun addetto</b>	<b>comp. orario</b>	<b>TOTALE</b>
Docente	Coordinatori dei Consigli di Classe	16	10	15,91	2.545,60
Docente	Segretari dei Consigli di Classe	16	5	15,91	1.272,80
Docente	Referente Educazione alla Salute	1	5	15,91	79,55
Docente	Responsabile Laboratorio Multimediale FERS	1	5	15,91	79,55
Docente	Responsabile Laboratorio Informatica	1	5	15,91	79,55
Docente	Responsabile laboratorio Linguistico	1	5	15,91	79,55
Docente	Responsabile Laboratorio Chimica-Fisica	1	5	15,91	79,55
Docente	Responsabile Spazi per l'Educazione Fisica	1	5	15,91	79,55
Docente	Responsabili Biblioteca e Mediateca	2	5	15,91	159,10
Docente	Attività di gestione della Biblioteca e della Mediateca	2	40	15,91	1.272,80
Docente	Responsabile Sito Web	1	10	15,91	159,10
Docente	Commissione Viaggio di Istruzione	2	12	15,91	381,84
Docente	Tutors dei docenti neo-assunti	1	5	15,91	79,55
Docente	Referente Educazione alla legalità	1	5	15,91	79,55
Docente	Mostra dei Presepi	2	10	15,91	318,20
Docente	Referenti Giornale in classe	2	5	15,91	159,10
Docente	Referente PP3 - Invalsi	1	5	15,91	79,55
Docente	Referente "Patentino Guida"	1	18	15,91	286,38
Docente	Referente Progetto Schola	1	5	15,91	79,55
Docenti	Tutors dei candidati privatisti	3	5	15,91	238,65
<b>TOTALE LORDO</b>					<b>7.589,07</b>
9,10%					690,61
<b>TOTALE</b>					<b>6.898,46</b>

**Art. 68 - Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento per attività legate alla realizzazione del P.O.F. presso la Scuola Media**  
**TOT. € 8.489,31 (al netto degli oneri riflessi ed a carico del dipendente)**

Tipologia personale	Attività	N. addetti	N. ore assegnate a ciascun addetto	comp. orario	TOTALE
Docente	Cordinatori dei Consigli di Classe	4	10	15,91	636,40
Docente	Tutor Consigli di Classe	8	20	15,91	2.545,60
Docente	Segretari dei Consigli di Classe	12	5	15,91	954,60
Docente	Referente Educazione alla Salute	1	5	15,91	79,55
Docente	Referente Legalità	1	5	15,91	79,55
Docente	Responsabile Aula Multimediale	1	5	15,91	79,55
Docente	Gestione Aula Multimediale e Sito Web	1	40	15,91	636,40
Docente	Responsabile Aula Scienze	1	5	15,91	79,55
Docente	Responsabile Laboratorio Musicale	1	5	15,91	79,55
Docente	Responsabile Laboratorio Educazione Tecnica	1	5	15,91	79,55
Docente	Responsabile Laboratorio Ceramica	1	5	15,91	79,55
Docente	Responsabile della Biblioteca	1	5	15,91	79,55
Docente	Gestione della Biblioteca	1	40	15,91	636,40
Docente	Commissione Viaggio di Istruzione	2	12	15,91	381,84
Docente	Responsabile Laboratorio di Falegnameria	1	5	15,91	79,55
Docente	Responsabile Aula H	1	5	15,91	79,55
Docente	Responsabile Spazi per l'Educazione Fisica	1	5	15,91	79,55
Docente	Tutors dei docenti neo-assunti	2	5	15,91	159,10
Docente	Mostra dei Presepi	2	5	15,91	159,10
Docente	Progetto multimedialità	1	80	15,91	1.272,80
Docente	Progetto PP3 - Invalsi	1	8	15,91	127,28
Docente	Referente "Patentino di guida"	1	18	15,91	286,38
Docente	Referente Progetto Schola	1	5	15,91	79,55
Docente	Progetto "Continuità"	8	4	15,91	509,12
Docente	Referente Progetto "Giornale in classe"	1	5	15,91	79,55
<b>TOTALE LORDO</b>					<b>9.339,17</b>
9,10%					<b>849,86</b>
<b>TOTALE</b>					<b>8.489,31</b>

**Art. 69 – Risorse destinate agli Interventi Didattici Educativi Integrativi (IDEI) presso l’Istituto Superiore.**

1. Sulla base dei criteri indicati all’art. 32 e valutate le risorse impegnate negli anni scolastici precedenti, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, le parti concordano di assegnare per lo svolgimento delle attività in questione la somma di € **12.912,35** (al netto degli oneri riflessi ed a carico del dipendente), pari a n. **500 ore** di insegnamento (compenso orario pari ad €28,41, secondo il CCNL vigente).
2. Tale impegno di spesa inciderà sulla quota di risorse effettivamente disponibili per il personale Docente della sezione di Istituto Superiore (vedi art. 60).

**Art. 70 – Risorse residuali destinate alle attività aggiuntive di insegnamento e di non insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo ordinamentale e/o progetti di rilevanza istituzionale.**

1. Con riferimento al comma 3 dell’ art. 49 le risorse destinate alle attività in questione sono così determinate:

<b>CATEGORIA DI PERSONALE</b>	<b>RISORSE DISPONIBILI</b>
Personale A.T.A. (presso Istituto Superiore)	€3.251,04
Personale A.T.A. (presso Scuola Media)	€2.542,03
Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore	€5.480,64
Docenti della Scuola Media	€2.292,13
<b>TOTALE</b>	<b>€13.565,84</b>

2. Le risorse suddette saranno assegnate dal Dirigente Scolastico sulla base:
  - a. delle Delibere del Collegio dei Docenti, per quanto riguarda le attività di insegnamento e di non insegnamento connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo ordinamentale;
  - b. delle necessità di Istituto, per quanto riguarda i progetti di rilevanza istituzionale, che si sostanzieranno nel Programma Annuale 2006, sottoposto all’approvazione del Commissario Straordinario;
  - c. sulla base di proposte integrative al Piano di Attività per il personale A.T.A. già concordato, presentate dal Direttore S.G.A. nel corso dell’anno scolastico, secondo le effettive necessità.
3. Per le attività indicate alle voci a) e b) del precedente comma, il Dirigente Scolastico fornirà informazione successiva alla R.S.U. .
4. Per quanto riguarda le attività della voce c) del precedente comma, l’Amministrazione fornirà informazione preventiva alla R.S.U. .

#### **Art. 71 - Funzioni strumentali ( art. 30 CCNL)**

1. Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono identificati con delibera del Collegio dei Docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione e destinatari. Gli incarichi conseguenti sono attribuiti formalmente dal Dirigente Scolastico.
2. Le parti, vista la delibera del Collegio dei Docenti, convengono di corrispondere per l'A.S. 2005/2006 i seguenti compensi :
  - funzione strumentale relativa a: Gestione del piano dell'offerta formativa  
€1.549,37;
  - funzione strumentale relativa a: Interventi nell'area dell'Handicap  
€1.549,37;
  - funzione strumentale relativa a: Sostegno al lavoro dei docenti nella Scuola Media  
€1.549,37;
  - funzione strumentale relativa a: Interventi e servizi per studenti nella Scuola Media  
€1.549,37;
  - funzione strumentale relativa a: Sostegno al lavoro dei docenti nell'Istituto Superiore e rapporti con Enti esterni €  
1.549,37;
  - funzione strumentale relativa a: Interventi e servizi per studenti nell'Istituto Superiore  
€1.549,37.
3. L'impegno di spesa relativo graverà sugli specifici fondi finanziati dal MIUR, ai sensi del vigente CCNL.

#### **Art. 72 - Incarichi specifici del personale A.T.A. ( art. 47 CCNL)**

1. Il numero degli incarichi specifici, le attività da esplicare ed i criteri di attribuzione sono identificati nella contrattazione integrativa di Istituto, sulla base anche delle indicazioni pervenute dall'assemblea del personale A.T.A. . Gli incarichi conseguenti sono attribuiti formalmente dal Dirigente Scolastico.
2. Le parti convengono di attivare per l'A.S. 2005/2006 i seguenti incarichi specifici per il personale A.T.A., fissandone, nel contempo, i relativi compensi:
  - Incarico specifico relativo a:  
Diretta collaborazione con il Direttore S.G.A., funzioni vicariali ed attività di coordinamento e raccordo fra gli uffici (profilo professionale Assistente Amministrativo)  
compenso pari ad € 1.032,91;
  - Incarico specifico relativo a:  
Fiduciario del Direttore S.G.A. presso la Scuola Media (profilo professionale Assistente Amministrativo)  
compenso pari ad € 1.032,91;
  - Incarico specifico relativo a:  
Supporto tecnologico ai servizi amministrativi e coordinamento dei laboratori (profilo professionale Assistente Tecnico)  
compenso pari ad € 1.032,91;
  - Incarico specifico relativo a:  
Supporto ai servizi amministrativi e coordinamento delle esigenze dei servizi ausiliari e apertura ingresso scuola presso l'Istituto Superiore (profilo professionale Collaboratore Scolastico)  
compenso pari ad € 619,75;
  - Incarico specifico relativo a:

Supporto ai servizi didattici e coordinamento delle esigenze dei servizi ausiliari e dei servizi esterni presso la Scuola Media (profilo professionale Collaboratore Scolastico)

compenso pari ad € 619,75;

- Incarico specifico relativo a:

Supporto alle attività curriculari, servizi esterni e piccola manutenzione presso l'Istituto Superiore (profilo professionale Collaboratore Scolastico)

compenso pari ad € 619,75;

- Incarico specifico relativo a:

Supporto alle attività curriculari, apertura ingresso scuola e piccola manutenzione presso la Scuola Media (profilo professionale Collaboratore Scolastico)

compenso pari ad € 619,75 .

3. Le parti concordano di fissare per l'A.S. 2005/2006 i seguenti criteri per l'assegnazione degli incarichi:
  - a. riconferma delle stesse unità di personale che ricoprivano i medesimi incarichi nel corso dell'Anno Scolastico precedente ed ancora in servizio;
  - b. in caso di impossibilità ad utilizzare il criterio del punto precedente, disponibilità manifestata dagli interessati a ricoprire l'incarico.
4. L'impegno di spesa relativo ai compensi indicati al punto 2 graverà sugli specifici fondi finanziati dal MIUR, ai sensi del vigente CCNL.

### **Art. 73 - Liquidazione dei compensi**

1. I compensi per le diverse attività saranno liquidati sulla base delle ore effettivamente prestate e dichiarate nella relazione conclusiva dell'interessato/a e riferite al prodotto/i realizzato/i, ad eccezione del compenso per:
  - Segretari dei Consigli di Classe, la cui determinazione si farà sulla base del registro dei verbali del C.d.C., rapportando il numero delle riunioni, in cui gli stessi sono stati presenti, a 8;
  - i docenti che assicurano flessibilità organizzativa e didattica, per i quali si farà riferimento ai giorni di servizio assicurati, all'orario effettivo delle lezioni e alla relazione conclusiva del gruppo Orario ed allo svolgimento di incarico specifico di accompagnatore in viaggi e visite guidate;
  - i Collaboratori del Dirigente Scolastico; il Direttore S.G.A.; i docenti Tutor (classi I e II della Scuola Media) e Coordinatori dei Consigli di Classe; le Funzioni Strumentali al P.O.F. e gli Incarichi Specifici del personale A.T.A.; i docenti del gruppo Orario e del gruppo Accoglienza; i compensi del personale A.T.A. riguardanti le ipotesi di intensificazione di lavoro per collaborazione e supporto, per sostituzione colleghi assenti per brevi periodi e per assistenza alunni H; il Responsabile e gli addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; i tutors; per i docenti neo-assunti e per i candidati privatisti; i responsabili divieto di fumo; i referenti del Collegio; i responsabili dei laboratori, i cui compensi sono stabiliti in maniera forfaiaria.

### **Articolo 74 - Disposizione finale**

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti: tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo

2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze , fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile
3. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto e le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento , prevalgono – con decorrenza retroattiva - questi ultimi .

Letto, approvato e sottoscritto

### **Il Dirigente Scolastico**

Prof. Francesco Pavia

**f.to Francesco Pavia**

### **i componenti della RSU**

Sig.ra Maria Mangiapanelli (CGIL)

**f.to Maria Mangiapanelli**

Prof. Fortunato Di Bartolo (CIDA-ANP)

**f.to Fortunato Di Bartolo**

### **i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali**

per la CGIL

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

per la CISL

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

per la UIL

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

per lo SNALS

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

per la GILDA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_